



# Promemoria concernente la procedura d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7 OOSI<sup>1</sup>

Trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un'impresa di sicurezza

---

Ai fini dell'ottenimento di un'autorizzazione a norma dell'articolo 5 capoverso 3 LFSI<sup>2</sup> in combinato disposto con l'articolo 7 OOSI, va osservato quanto segue.

## 1 Premesse

- 1.1 Se disponibili, vanno inoltrati i documenti che attestano l'adempimento delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione; in caso contrario è sufficiente una dichiarazione formale da parte dell'impresa interessata.
- 1.2 Se, previa autorizzazione dell'UFT, l'impresa ha già svolto in passato compiti protezione per conto di un'altra impresa di trasporto, la verifica concerne solo i punti indicati ai numeri 2.3.2, 2.4.3, 2.4.5, 2.5 e 3.
- 1.3 Se l'impresa di sicurezza è in possesso di un'autorizzazione che la abilita a operare come tale secondo il diritto cantonale, la verifica delle condizioni concerne solo i punti non ancora esaminati.
- 1.4 Per l'evasione delle domande di autorizzazione occorre prevedere un periodo di almeno 60 giorni.
- 1.5 L'autorizzazione è valida per cinque anni; viene rinnovata dietro presentazione di un'apposita domanda, se le condizioni richieste risultano ancora adempiute. In caso di cambiamenti di delle condizioni, sono da allegare i documenti corrispondenti. Altrimenti bisogna inoltrare una conferma con la quale si afferma che non vi siano stati tali cambiamenti. Va inoltrata una fotocopia dell'autorizzazione nuova o rinnovata secondo la cifra 2.4.5.

## 2 L'impresa di trasporto deve attestare:

- 2.1 che l'impresa di sicurezza ha sede in Svizzera;  
*estratto autentificato del registro di commercio, conformemente all'allegato 2*
- 2.2 che l'impresa di sicurezza è maggioritariamente di proprietà svizzera;  
*cfr. modulo all'allegato 2*
- 2.3 che l'impresa di sicurezza assicura l'osservanza delle prescrizioni in vigore di cui all'allegato 1;

---

<sup>1</sup> Ordinanza sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.21)

<sup>2</sup> Legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico (RS 745.2)

- 2.3.1 fornendo un elenco delle prescrizioni da osservare secondo l'allegato 1 e una dichiarazione che conferma la loro osservanza;
- 2.3.2 attestando l'onorabilità del capo operativo mediante l'inoltro:
- dell'originale di un estratto del casellario giudiziale che risale a non più di tre mesi prima (crimini e delitti). Se vi sono iscrizioni, occorre allegare copia delle relative sentenze;
  - un certificato di capacità ad agire.
- 2.3.3 dichiarando di non essere a conoscenza di motivi che mettono seriamente in dubbio la sua onorabilità;
- 2.4 che l'impresa di sicurezza adempie le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 OISS<sup>3</sup>;
- 2.4.1 in quanto fornisce sufficienti garanzie per quanto concerne il reclutamento, la formazione e il controllo del personale di sicurezza;
- Profilo professionale, processi*
- 2.4.2 in quanto ne è attestata in misura sufficiente la serietà e la buona reputazione, in particolare grazie all'applicazione di un codice di comportamento, alla propria esperienza operativa, alle referenze o all'affiliazione a un'associazione di settore (p.es. AISS).
- 2.4.3 in quanto risulta solvibile.
- Estratto del registro d'esecuzione dell'impresa e del capo operativo*
- 2.4.4 in quanto dispone di un adeguato sistema di controllo interno che garantisce il rispetto degli standard di comportamento prescritti da parte del personale e l'adozione di misure disciplinari in caso di inosservanza.
- Processi, linee guida*
- 2.4.5 in quanto dispone di un'autorizzazione cantonale che la abilita a operare come tale, se il diritto cantonale ne prevede il rilascio (art. 7 cpv. 1 OOSI);
- Copia dell'autorizzazione  
o dichiarazione scritta, se la normativa cantonale non prevede l'obbligo di autorizzazione*
- 2.4.6 in quanto ha stipulato un'assicurazione di responsabilità civile che prevede una copertura di almeno dieci milioni di franchi;
- Copia della polizza*

---

<sup>3</sup> Ordinanza del 24 giugno 2015 sull'impiego da parte di autorità federali di imprese di sicurezza private per l'esecuzione di compiti di protezione (Ordinanza sull'impiego di imprese di sicurezza, OISS; RS 124)

- 2.5 che adempie le condizioni di cui all'articolo 5 OISS;
  - 2.5.1 accertandosi che il personale di sicurezza abbia acquisito una formazione adeguata al mandato convenuto e imperniata in particolare sui seguenti temi:
  - 2.5.2 diritti fondamentali, protezione della personalità e diritto procedurale;
  - 2.5.2 uso della forza fisica e di armi in situazioni di legittima difesa o stato di necessità;
  - 2.5.3 comportamento con le persone che oppongono resistenza o inclini alla violenza;
  - 2.5.4 primi soccorsi;
  - 2.5.5 valutazione dei rischi per la salute insiti nell'uso della forza;
  - 2.5.6 lotta contro la corruzione.
- 2.6 L'UFT consiglia alle imprese di trasporto di richiedere alle imprese di sicurezza un certificato che dimostri che i loro collaboratori hanno assolto o una "formazione impresa di sicurezza servizi pubblici<sup>4</sup>" oppure una formazione equivalente.

### **3 L'impresa di trasporto (IT) deve inoltrare per approvazione all'UFT una convenzione che disciplina i punti seguenti:**

- 3.1 gli aspetti di cui all'articolo 7 capoverso 3 OOSI;
- 3.2 il controllo da parte dell'IT di cui all'articolo 7 capoverso 4 OOSI;
- 3.3 dichiarazione dell'IT di assumere la responsabilità del regolare adempimento dei compiti affidati;
- 3.4 la documentazione che l'IT o l'impresa di sicurezza devono allegare alla domanda diretta all'UFT, ossia:
  - 3.4.1 le istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza dell'impresa di sicurezza (art. 11 cpv. 1 lett. a OOSI);
  - 3.4.2 programma di perfezionamento professionale;
  - 3.4.3 facsimile della tessera del personale;
  - 3.4.4 foto dell'uniforme;
  - 3.4.5 foto del veicolo di servizio.

### **4 L'impresa di sicurezza deve garantire:**

- 4.1 che i sistemi di trattamento dei dati sono separati fisicamente e logicamente dagli altri suoi sistemi di trattamento dei dati (art. 6 cpv. 2 LFSI);

---

<sup>4</sup> BERNMOBIL ha già sviluppato una formazione, la quale è stata sottoposta ad un audit e certificata dalla IPH Hitzkirch

- 4.2 che il personale di sicurezza ha la possibilità di frequentare corsi di perfezionamento specifici;
- 4.3 che renderà note all'UFT eventuali modifiche relative all'adempimento delle condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

## **5 Denunce all'autorità di vigilanza e misure**

- 5.1 L'UFT è l'autorità competente in materia di denunce relative agli organi di sicurezza.
- 5.2 Se constatata infrazioni alla LFSI o all'OOSI, l'UFT può disporre l'adozione delle seguenti misure nei confronti degli organi di sicurezza:
  - a. ammonizione;
  - b. avvertimento;
  - c. modificazione dell'ambito d'attività;
  - d. revoca dell'autorizzazione rilasciata dall'UFT a norma dell'articolo 7 capoverso 1 OOSI.

## **6 Revoca**

L'UFT può revocare l'autorizzazione se le condizioni necessarie per il rilascio non sono più adempiute e se le stesse non vengono ristabilite entro il termine concesso.

## **Allegato 1**

- LFSI; RS 745.2
- OOSI; RS 745.21
- LCoe; RS 364
- OCoe; RS 364.3
- LPD; RS 235.1
- OCTV; RS 311
- OISS; RS 124
- Concordato intercantonale del 12 novembre 2010 sui servizi di sicurezza privati
- Atto normativo cantonale sulle imprese di sicurezza, se esistente

## Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di proprietà

(a norma dell'art. 5 cpv. 3 della legge federale sugli organi di sicurezza delle imprese di trasporto pubblico)

---

La presente attestazione deve essere allegata alla domanda di autorizzazione per il trasferimento di compiti del servizio di sicurezza a un'impresa di sicurezza.

La/Le persona/e sottoscritta/e attesta/attestano a nome dell'impresa \_\_\_\_\_ quanto segue:

1. l'impresa è maggioritariamente di proprietà svizzera; nel caso di una società anonima, più della metà del capitale azionario comprende azioni nominative ed è in possesso di cittadini svizzeri oppure di società commerciali o società cooperative che sono prevalentemente in mani svizzere;
2. l'amministrazione e la direzione sono composte in maggioranza da cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera;
3. l'impresa non è altrimenti esposta in misura significativa a influssi di interessi esteri.

Il richiedente è tenuto a informare immediatamente l'Ufficio federale dei trasporti (UFT) nel caso in cui le condizioni di cui ai numeri 1 e 2 non sono più adempiute.

Per verificare la veridicità di quanto dichiarato al numero 3, l'UFT può richiedere estratti del registro fiscale o altri documenti.

Il conseguimento fraudolento di una falsa attestazione mediante dati erronei o falsificati è punito conformemente al diritto penale.

Luogo e data:

Timbro e firma:

.....

.....

All'attestazione vanno allegati i seguenti documenti:

- Statuti (in caso di società)
- Estratto del registro di commercio (autenticato)
- Composizione dell'amministrazione e della direzione
- Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente documento rilasciata da una persona autorizzata a stendere atti autentici o da un ente di diritto pubblico

### Elenco completo degli allegati

- Convenzione stipulata tra l'impresa di trasporto e l'impresa di sicurezza
- Attestazione rilasciata conformemente all'allegato 2
- Statuti dell'impresa
- Estratto del registro di commercio (autenticato)
- Composizione dell'amministrazione e della direzione
- Attestazione concernente l'adempimento delle condizioni di cui ai numeri 1 e 2 del presente documento rilasciata da una persona autorizzata a stendere atti autentici o da un ente di diritto pubblico
- Originale dell'estratto del casellario giudiziale inerente al capo operativo
- Certificato di capacità ad agire del capo operativo
- Conferma dell'autorità tutoria concernente il capo operativo
- Estratto del registro d'esecuzione dell'impresa di sicurezza e del capo operativo
- Profilo professionale e processo di reclutamento, di formazione e di controllo del personale di sicurezza
- Certificato o prova sulla formazione dei collaboratori, se disponibili.
- Processo o piano relativo al sistema di controllo interno che garantisce il rispetto degli standard di comportamento prescritti da parte del personale e l'adozione di misure disciplinari in caso di inosservanza
- Copia dell'autorizzazione ottenuta in base a un'abilitazione rilasciata secondo il diritto cantonale o dichiarazione scritta, se la normativa cantonale non prevede un obbligo in tal senso
- Copia della polizza dell'assicurazione di responsabilità civile
- Elenco di eventuali referenze
- Attestato di affiliazione a un'associazione di categoria
- Istruzioni di servizio destinate al personale di sicurezza
- Programma di perfezionamento professionale
- Facsimile della tessera del personale
- Foto dell'uniforme
- Foto del veicolo di servizio